Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 229 del 30 settembre 1994 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 30 settembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 132

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1994, n. **556**.

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale. Attuazione delle direttive 93/10/CEE e 93/111/CE.

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1994, n. **557**.

Regolamento recante recepimento della direttiva 92/115/CEE che modifica la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1994, n. **558**.

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari e del decreto ministeriale 22 dicembre 1967 concernente la disciplina dell'impiego e approvazione dell'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° luglio 1994, n. **556**.

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale. Attuazione delle direttive 93/10/CEE e 93/111/CE.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Vista la direttiva 93/10/CEE della Commissione relativa ai materiali ed agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Vista la direttiva 93/111/CE della Commissione che modifica la direttiva 93/10/CEE relativa ai materiali ed agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visti i decreti ministeriali:

4 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 23 maggio 1985;

20 settembre 1993, n. 516, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1993,

recanti modificazioni ed aggiornamenti al sopracitato decreto ministeriale 21 marzo 1973;

Ritenuto di dover provvedere al recepimento delle sopra citate direttive 93/10/CEE e 93/111/CE;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 28 aprile 1994;

Ritenuto di dover applicare, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 luglio 1993, n. 300, la clausola di mutuo riconoscimento anche ai budelli sintetici di cellulosa rigenerata originari dei Paesi EFTA che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il presente regolamento disciplina le pellicole di cellulosa rigenerata le quali:

a) costituiscono di per sé un prodotto finito, oppure

b) sono parte di un prodotto finito composto di altri elementi,

e che sono destinate a venire a contatto con prodotti alimentari, o vengono con essi a contatto conformemente a tale destinazione.

2. La pellicola di cellulosa rigenerata è un foglio sottile prodotto a partire da cellulosa raffinata ottenuta da legno o cotone non riciclati. Per esigenze tecnologiche, opportune sostanze possono essere incorporate nella massa o in superficie. Le pellicole di cellulosa rigenerata possono essere ricoperte di vernice su uno o su ambedue i lati.

3. Il presente regolamento non si applica:

a) alle pellicole di cellulosa rigenerata ricoperte sul lato destinato a venire in contatto o che viene in contatto dei prodotti alimentari, conformemente alla loro destinazione, di una quantità di rivestimento superiore a 50 mg/dm^2;

b) ai budelli sintetici di cellulosa rigenerata definiti all'art. 4.

Art. 2.

1. Nella fabbricazione di pellicole di cellulosa rigenerata, possono essere impiegati soltanto le sostanze o i gruppi di sostanze elencati nell'allegato I ed unicamente alle condizioni ivi indicate.

2. In deroga al comma 1, sostanze non elencate nell'allegato I, possono essere utilizzate come coloranti (tinture e pigmenti) o come adesivi, a condizione che non vi sia traccia di migrazione di dette sostanze all'interno o sulla superficie dei prodotti alimentari, rivelabile con un metodo convalidato.

3. Il controllo della conformità delle pellicole di cellulosa rigenerata è effettuato secondo le modalità di cui alla sezione 5 dell'allegato IV del decreto ministeriale 21 marzo 1973.

Art. 3.

1 La superficie stampata delle pellicole di cellulosa rigenerata non deve venire in contatto con i prodotti alimentari.

Art. 4.

1. Le pellicole di cellulosa rigenerata ricoperte, sul lato che è destinato a venire in contatto o che viene in contatto dei prodotti alimentari, conformemente alla loro destinazione, di una quantità di vernice superiore a 50 mg/dm^2, sono ammesse all'impiego in contatto con gli alimenti a condizione che siano rispondenti alle norme vigenti per le materie plastiche.

2. I budelli sintetici di cellulosa rigenerata sono ammessi all'impiego in contatto con gli alimenti a condizione che siano formati esclusivamente di cellulosa rigenerata plastificata con glicerina.

3. Prima dell'uso tali budelli devono essere lavati in maniera che il contenuto massimo di glicerina non superi il 13%.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai budelli sintetici di cellulosa rigenerata legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato membro della Comunità europea ed a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

Art. 5.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 del decreto 20 settembre 1993, n. 516, il commercio e l'utilizzazione delle pellicole di cellulosa rigenerata destinate a venire in contatto con le sostanze alimentari, non conformi alle disposizioni del presente regolamento, ma conformi a quelle preesistenti, sono consentite fino al 1° gennaio 1995.

2. Sono abrogati gli articoli 24 del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e 3, comma 1, del decreto ministeriale 4 aprile 1985; è altresì abrogato il decreto 20 settembre 1993 n. 516, salvo quanto previsto al precedente comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inscritto nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Roma, 1° luglio 1994

Il Ministro: COSTA

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 264

ALLEGATO I

ELENCO DELLE SOSTANZE AUTORIZZATE NELLA FABBRICAZIONE DI PELLICOLE DI CELLULOSA RIGENERATA

N.B.:

— Le percentuali che figurano nella prima e seconda parte del presente allegato sono espresse in massa/massa (m/m) e calcolate in rapporto alla quantità di pellicola di cellulosa rigenerata anidra e non ricoperta.

— Le usuali denominazioni tecniche vengono riportate tra parentesi quadre.

— Le sostanze utilizzate devono essere di buona qualità tecnica, per quanto riguarda i requisiti di purezza.

PARTE PRIMA

PELLICOLE DI CELLULOSA RIGENERATA NON VERNICIATA

NOME	LIMITAZIONI
A. Cellulosa rigenerata	Superiore o uguale a 72% (m/m)
B. Additivi	
1. *Ammorbidenti*	Inferiore o uguale a 27% (m/m) in totale
— Bis (2-idrossietil)etere [= dietilenglicole] — Etandiolo [= monoetilenglicole]	Soltanto per pellicole destinate ad essere verniciate e solo per l'imballaggio di prodotti non umidi, cioè di prodotti che non contengono acqua fisicamente libera in superficie. Il contenuto massimo di bis (2-idrossietil)etere e etandiolo presente nei prodotti alimentari che sono stati a contatto con pellicole di questo tipo non deve superare 30 mg/kg del prodotto alimentare.
— 1,3 Butandiolo	
— Glicerina	
— 1,2 Propandiolo [= 1,2-propilenglicole]	
— Polietilene ossido [= polietilenglicole]	Peso molecolare medio tra 250 e 1200
— 1,2 Polipropilene ossido [= 1,2-polipropilenglicole]	Peso molecolare medio inferiore o uguale a 400 e contenuto di 1,3-propandiolo inferiore o uguale a 1% (m/m) di sostanza
— Sorbitolo	
— Glicole tetraetilenico	
— Glicole trietilenico	
— Urea	
2. *Atri additivi*	Inferiore o uguale a 1% (m/m) in totale
Prima classe	La quantità di ciscuna sostanza o di ciascun gruppo di sostanze non deve essere superiore a 2 mg/dm² di pellicola non ricoperta
— Acido acetico e sali di NH_4, Ca, Mg, K e Na	
— Acido ascorbico e sali di NH_4, Ca, Mg, K e Na	
— Acido benzoico e benzoato di sodio	
— Acido formico ed i suoi sali di NH_4, Ca, Mg, K e Na	
— Acidi grassi lineari, saturi e insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C_8 a C_{20} e anche gli acidi beenico e ricinoleico ed i loro sali di NH_4, Ca, Mg, K, Na, Al, e Zn	
— Acido citrico, d-l lattico, maleico, l-tartarico ed i loro sali Na e K	
— Acido sorbico ed i suoi sali di NH_4, Ca, Mg, K e Na	
— Ammidi di acidi grassi lineari, saturi e insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C_8 a C_{20} compresi anche gli ammidi degli acidi beenico e ricinoleico	
— Amidi e farine alimentari naturali	
— Amidi e farine alimentari modificati per via chimica	
— Amilosio	
— Carbonati e cloruri di calcio e di magnesio	
— Esteri di glicerina con acidi grassi lineari, saturi o insaturi, aventi un numero pari di atomi di carbonio da C_8 a C_{20} e/o con acido adipico, citrico, 12-idrossistearico (= ossistearina) e ricinoleico	
— Esteri di poliossietilene (numero dei gruppi ossietilenici tra 8 e 14) con acidi grassi lineari, saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C_8 a C_{20} compresi	
— Esteri di sorbitolo con acidi grassi lineari, saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C_8 a C_{20} compresi	
— Mono e/o diesteri dell'acido stearico con etandiolo e/o bis (2-idrossietil)etere e/o trietilenglicole	
— Ossidi e idrossidi di alluminio, calcio, magnesio e silicio e silicati e silicati idrati di alluminio, calcio, magnesio e potassio	

NOME	LIMITAZIONI
— Ossido di polietilene [= polietilenglicole]	Peso molecolare tra 1 200 e 4 000
— Propionato di sodio	
Seconda classe	La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 1 mg/dm^2 della pellicola non ricoperta e la quantità di ciascuna sostanza o di ciascun gruppo di sostanze indicato in un trattino non deve superare 0,2 mg/dm^2 (o un limite inferiore, se così indicato) della pellicola non ricoperta
— Alchil (C_8-C_{18}) benzensolfonato di sodio	
— Isopropil naftalensolfonato di sodio	
— Alchil (C_8-C_{18}) solfato di sodio	
— Alchil (C_8-C_{18}) solfonato di sodio	
— Diottilsolfosuccinato di sodio	
— Distearato di monoacetato di di-idrossietil dietilen triammina	Inferiore o uguale a 0,05 mg/dm^2 della pellicola non ricoperta
— Laurilsolfato di ammonio, magnesio, potassio	
— Diamminoetano di N,N' distearolo, N,N' dipalmitolo e N,N' dioliolo	
— 2-eptadecil 4,4 bis (metilen-stearato) ossazolina	
— Etilsofato di polietilenamminostearammide	Inferiore o uguale a 0,1 mg/dm^2 della pellicola non ricoperta
Terza classe — Agenti ancoranti	La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 1 mg/dm^2 della pellicola non ricoperta
— Prodotto di condensazione di melamminaformaldeide, non modificato o modificato con uno o più dei prodotti seguenti:	Contenuto di formaldeide libera uguale a 0,5 mg/dm^2 della pellicola non ricoperta
butanolo, dietilentriammina, etanolo, trietilentetrammina, tetraetilenpentammina, tris-(2-idrossietil)ammina, 3,3 '-diamminodipropilammina, 4,4'-diamminodibutilammina	Contenuto di melammina libera inferiore o uguale a 0,3 mg/dm^2 della pellicola non ricoperta
— Prodotto di condensazione di melamine-urea-formaldeide modificato con tris-(2-idrossietil)ammina	Contenuto di formaldeide libera inferiore o uguale a 0,5 mg/dm^2 della pellicola non ricoperta Contenuto di melammina libera inferiore o uguale a 0,3 mg/dm^2 della pellicola non ricoperta
— Polialchilenammine cationiche reticolate	Conformemente alle direttive comunitarie o, in loro assenza, alla legislazione nazionale, in attesa dell'adozione delle disposizioni comunitarie
a) Resina poliammide-epicloridrina a base di diamminopropilmetilammina ed epicloridrina	
b) Resina poliammide-epicloridrina a base di epicloridrina, acido adipico, caprolattame, dietilentriammina e/o etilendiammina	
c) Resina poliammide-epicloridrina a base di acido adipico, dietilentriammina ed epicloridrina o una miscela di epicloridrina ed ammoniaca	
d) Resina poliammide-poliammina-epicloridrina a base di epicloridrina, dimetiladipato e dietilentriammina	
e) Resina poliammide-poliammina-epicloridrina a base di epicloridrina, adipammide e diamminopropilmetilammina	
— Polietilenammine e polietilenimmine	Inferiore o uguale a 0,75 mg/dm^2 della pellicola non ricoperta
— Prodotto di condensazione di urea-formaldeide non modificato o modificato con uno o più dei seguenti prodotti:	Contenuto di formaldeide libera uguale a 0,5 mg/dm^2 della pellicola non ricoperta
acido amminometilsolfonico, acido solfanilico, butanolo, diamminobutano, diammino-dietilammina, diammino-dipropilammina, diammino-propano, dietilentriammina, etanolo, guanidina, metanolo, tetraetilenpentammina, trietil-entetrammina, solfito di sodio	
Quarta classe:	La quantità totale della sostanza deve essere inferiore o uguale a 0,01 mg/dm^2 della pellicola non ricoperta
— Prodotti di reazioni di ammine di oli alimentari con ossido di polietilene	
— Laurilsolfato di monoetanolammina	

PARTE SECONDA

PELLICOLE DI CELLULOSA RIGENERATA NON VERNICIATA

NOME	LIMITAZIONI
A. Cellulosa rigenerata	Vedi parte prima
B. Additivi	Vedi parte prima
C. Rivestimenti	Inferiore o uguale a 50 mg di rivestimento/dm^2 di pellicola sul lato a contatto con il prodotto alimentare
1. *Polimeri*	La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 50 mg/dm^2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
— Esteri etilici, idrossietilici, idrossipropilici e metilici di cellulosa	
— Nitrato di cellulosa	Inferiore o uguale a 20 mg/dm^2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare; contenuto di azoto nel nitrato di cellulosa compreso tra 10,8 (m/m) e 12,2% (m/m)
— Polimeri, copolimeri e loro miscele derivanti dai seguenti monomeri: Vinilacetali derivati da aldeidi sature (C_1-C_6) Acetato di vinile Alchil (C_1-C_4) vinileteri Acidi acrilico, crotonico, itaconico, maleico, metacrilico e loro esteri Butadiene Stirene Metilstirene Cloruro di vinilidene Acrilonitrile Metacrilonitrile Etilene, propilene, 1- e 2-butilene Cloruro di vinile (*)	Secondo il disposto delle direttive comunitarie e, in loro assenza, della legislazione nazionale in attesa dell'adozione di direttive comunitarie
2. *Resine*	La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 12,5 mg/dm^2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare unicamente per la preparazione di pellicole di cellulosa rigenerata ricoperte da nitrato di cellulosa o da copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile
— Caseina	
— Colofonia e/o suoi prodotti di polimerizzazione, idrogenazione o disproporzione e i loro esteri di metile, etile o alcoli polivalenti da C_2 a C_6 o miscele di questi alcoli	
— Colofonia e/o suoi prodotti di polimerizzazione, idrogenazione o disproporzione condensati con acidi acrilico, maleico, citrico, fumarico e/o ftalico e/o 2,2 bis (4-idrossifenil) propano formaldeide ed esterificati con alcoli metilico, etilico, o alcoli polivalenti da C_2 a C_6 o miscele di questi alcoli	
— Esteri derivati dal bis (2-idrossietil) etere con i prodotti di addizione del betapinene e/o dipentene e/o diterpene e anidride maleica	

(*) Secondo D M 2 dicembre 1980 (*G U* n 347 del 19 dicembre 1980) e D M 2 giugno 1982 (*G U* n 200 del 22 luglio 1982)

NOME	LIMITAZIONI
— Gelatina alimentare	
— Olio di ricino e suoi prodotti di idrogenazione, disidratazione e suoi prodotti di condensazione con la poliglicerina e acidi adipico, citrico, maleico, ftalico e sebacico	
— Gomma naturale (= resine damar)	
— Poli-beta-pinene (= resine terpeniche)	
— Resine urea-formaldeide (vedi agenti ancoranti)	
3. *Plastificanti*	La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 6 mg/dm^2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
— Acetil tributil citrato	
— Acetil tri(2-etilesil) citrato	
— Adipato di di-isobutile	
— Adipato di di-n-butile	
— Di-n-esilazelato	
— Butilbenzilftalato	Inferiore o uguale a 2 mg/dm^2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
— Di-n-butilftalato	Inferiore o uguale a 3,0 mg/dm^2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
— Dicicloesilftalato	Inferiore o uguale a 4,0 mg/dm^2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
— 2-Etilesildifenilfosfato	Inferiore o uguale a 2,5 mg/dm^2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
— Monoacetato di glicerina (= monoacetina)	
— Diacetato di glicerina (= diacetina)	
— Triacetato di glicerina (= triacetina)	
— Dibutil sebacato	
— Di(2-etilesil)sebacato (= diottil-sebacato)	
— Di-n-butiltartrato	
— Diisobutil-tartrato	
4. *Altri additivi*	La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 6 mg/dm^2 della pellicola di cellulosa rigenerata non ricoperta, compreso il rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
4.1. *Additivi elencati nella parte prima*	Stesse restrizioni specifiche fissate nella parte prima (le quantità in mg/dm^2 vanno riferite però alla pellicola di cellulosa rigenerata non ricoperta compreso il rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare)
4.2. *Additivi specifici per rivestimento*	La quantità di ciascuna sostanza o di ciascun gruppo di sostanze indicate in ciascun trattino non deve essere superiore a 2 mg/dm^2 (o, ad un limite inferiore se così indicato) del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
— 1-Esadecanolo 1-ottadecanolo	
— Esteri degli acidi grassi lineari, saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C_8 a C_{20} compresi e dell'acido ricinoleico con gli alcoli lineari etilico, butilico, amilico ed oleico	
— Cere «Montana», comprendenti acidi montanici (da C_{26} a C_{42}) purificati e/o loro esteri con etandiolo e/o 1-3-butandiolo e/o loro sali di calcio e potassio	

NOME	LIMITAZIONI
— Cera carnanba	
— Cera d'api	
— Cera di Sparto	
— Cera «Candelilla»	
— Dimetilpolisilossano	Inferiore o uguale a 1 mg/dm^2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
— Olio di soia epossidato (con tenore in ossirano compreso tra 6-8 %)	
— Paraffina raffinata e cere microcristalline raffinate	
— Pentaeritritolo tetrastearato	
— Mono e bis (ottadecil di etilenossido) fosfati	Inferiore o uguale a 0,2 mg/dm^2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
— Acidi alifatici da C_8 a C_{20}, esterificati con mono- o di-(2-idrossietil)-ammina	
— 2- e 3-Terz-butil-4-idrossianisolo [= idrossianisolo butilato — BHA]	Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm^2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
— 2,6-di-Terz-butil-4-metilfenolo [= idrossitoluene butilato — BHT]	Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm^2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
— Stagno di-n-ottile-bis-(2-etilesil)maleato	Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm^2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
5. *Solventi*	La quantità massima delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 0,6 mg/dm^2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
— Butilacetato	
— Etilacetato	
— Isobutilacetato	
— Isopropilacetato	
— Propilacetato	
— Acetone	
— 1-Butanolo	
— Etanolo	
— 2-Butanolo	
— 2-Propanolo	
— 1-Propanolo	
— Cicloesano	
— Glicoletilenico monobutiletere	
— Glicoletilenico monobutiletere acetato	
— Etilenglicolmonoetiletere	
— Erilenglicolmonoetiletere acetato	
— Etilenglicolmonometiletere	
— Etilenglicolmonometiletere acetato	
— Metiletilchetone	
— Metilisobutilchetone	
— Tetraidrofurano	
— Toluene	Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm^2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.M. 21 marzo 1973 ha dettato la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale per quanto attiene i seguenti materiali:

a) materie plastiche;

b) gomma;

c) cellulosa rigenerata;

d) carta e cartone;

e) vetro;

f) acciaio inossidabile.

Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 777/1982 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari), così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 108/1992, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni d'impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni».

— I decreti ministeriali che hanno aggiornato il decreto ministeriale 21 marzo 1973 sono i seguenti:

3 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 31 agosto 1974;

27 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 10 aprile 1975;

13 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 13 ottobre 1975;

18 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 luglio 1979;

2 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 19 dicembre 1980;

25 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 21 luglio 1981;

2 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982;

20 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1982;

4 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 23 maggio 1985;

7 agosto 1987, n. 395, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 1987;

18 gennaio 1991, n. 90, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 1991;

30 ottobre 1991, n. 408, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1991;

26 aprile 1993, n. 220, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1993;

15 luglio 1993, n. 322, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 25 agosto 1993;

20 settembre 1993, n. 516, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1993.

94G0594

DECRETO 8 luglio 1994, n. 557.

Regolamento recante recepimento della direttiva 92/115/CEE che modifica la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 7 del decreto legislativo del 4 febbraio 1993, n. 64, riguardante l'attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Vista la direttiva 92/115/CEE che modifica per la prima volta la direttiva 88/344;

Ritenuto di dover provvedere al recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva sopra citata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere reso dal Consiglio di stato nell'adunanza generale del 2 giugno 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 7 luglio 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'allegato I del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, è modificato come segue:

a) nella parte I è aggiunta la seguente nota (1) in calce per l'acetone: «L'impiego di acetone nella raffinazione dell'olio di sansa di oliva è vietato»;

b) nella parte II:

sono aggiunti i solventi metanolo e propan-2-olo, per tutti gli impieghi, con un tenore di residui pari a 10 mg/kg;

è aggiunta la seguente nota (1) in calce per l'esano e per l'etilmetilchetone: «L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone è vietato».

nella terza colonna il tenore di 5 mg/kg concernente il diclorometano nel caffè decaffeinato è sostituito dal tenore di 2 mg/kg;

all'etilmetilchetone è aggiunta in calce la nota (2) così redatta: «La presenza di n-esano in questo solvente non deve superare 50 mg/kg.»;

c) nella parte III:

sono soppressi il cicloesano, l'isobutano e la nota (1) in calce;

è aggiunto il propan-l-olo con un residuo pari a 1 mg/kg;

il tenore di 0,1 mg/kg concernente il diclorometano è sostituito dal tenore di 0,02 mg/kg;

all'esano ed all'etilmetilchetone è aggiunta la nota (1) in calce, così redatta: «L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone è vietato».

2. È consentita, per sei mesi a datare dall'entrata in vigore del presente decreto, la commercializzazione di prodotti non conformi alle disposizioni di cui al comma 1, ma conformi alle disposizioni preesistenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 luglio 1994

Il Ministro: COSTA

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 265

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 7 del decreto legislativo 4 febbraio 1994, n. 64, recita:

«Art. 7. — 1. Con decreto del Ministro della sanità è data attuazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, alle direttive delle Comunità europee per le parti in cui modificano le modalità esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico relative al presente decreto.

2. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, determina, nei limiti delle disposizioni comunitarie, i criteri specifici di purezza dei solventi, secondo le procedure di cui al comma 1».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*

94G0595

DECRETO 26 luglio 1994, n. **558.**

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari e del decreto ministeriale 22 dicembre 1967 concernente la disciplina dell'impiego e approvazione dell'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 5, lettera *g)*, 7 e 22, della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto l'art. 57, commi 2 e 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 22 aprile 1965, modificato da ultimo con il decreto 6 aprile 1994 n. 334;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1967 concernente la disciplina delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 1° febbraio 1968, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 21 marzo 1977;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1971 concernente la disciplina degli amidi modificati destinati all'alimentazione umana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 18 maggio 1971;

Ritenuto di dover provvedere ad ulteriori modificazioni ed integrazioni dei decreti ministeriali sopra citati;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di stato reso nell'adunanza generale del 2 giugno 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 25 luglio 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'elenco allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1965 e successive modificazioni è modificato come segue:

a) Titolo I - A *Antimicrobici.*

- Alle voci «E 220 anidride solforosa, E 221 sodio solfito, E 222 sodio bisolfito, E 223 sodio metabisolfito, E 224 potassio metabisolfito, E 226 calcio solfito, E 227 calcio bisolfito, E 228 potassio solfito acido» è inserito il seguente caso d'impiego: «albicocche secche, 2000 mg/kg».

- Alle voci: «E 200 acido sorbico, E 201 sodio sorbato, E 202 potassio sorbato, E 203 calcio sorbato» è inserito il seguente caso d'impiego: «insalata mista di verdure, 1000 mg/kg».

b) Titolo I - C *Antiossidanti.*

- Alla voce «E 330 acido citrico» è inserito il seguente caso d'impiego: «salse e preparati per salse, S.B.T.I.».

c) Titolo II - A *Stabilizzanti, addensanti e gelificanti.*

- Alle voci «E 410 farina di semi di carrube ed E 412 farina di semi di guar» la dizione «salse 0,5%» è sostituita dalla seguente: «salse e preparati per salse, S.B.T.I.».

d) Titolo II - B *Emulsionanti.*

- È inserita la voce: «sorbitano monostearato» con il seguente caso d'impiego: «lievito secco per la panificazione, 0,5%».

e) Titolo III - *Esaltatori di sapidità.*

- Alla voce «621 glutammato monosodico» la dizione «salse 1%, preparati per salse 1%» è sostituita dalla seguente: «salse e preparati per salse, S.B.T.I.».

2. Nella sezione *B* dell'elenco allegato al decreto ministeriale del 22 dicembre 1967, viene inserita la dizione: «salse e preparati per salse (con esclusione dei prodotti a base di pomodoro), limitatamente all'impiego dei seguenti coloranti: E 101 lattoflavina, E 150 caramello, E 160 carotinoidi, E 162 rosso di barbabietola».

3. Nella parte II dell'allegato al decreto ministeriale 3 maggio 1971, alla voce «n. 14 amido acetilato a reticolazione adipica» è incluso il seguente caso d'impiego: «salse e preparati per salse, S.B.T.I.».

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, secondo trattino, e *d)*, non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro della Comunità europea ed a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 luglio 1994

Il Ministro: COSTA

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 263

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 5, lettera *g)*, della legge n. 283/1962 è il seguente:

«Art. 5. — È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:

(*Omissis*);

g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali».

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 283/1962 è il seguente:

«Art. 7. — Il Ministro per la sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazione o speciali trattamenti, ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito».

— Il testo dell'art. 22 della legge n. 283/1962 è il seguente:

«Art. 22. — Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, pubblicherà con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi d'impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.

Entro un anno il Ministro per la sanità pubblicherà l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari.

Il Ministro per la sanità è autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti».

— Il testo dell'art. 57, commi 2 e 3 della legge 19 febbraio 1993, n. 142, è il seguente:

«2. A partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione della direttiva 89/107/CEE, e comunque con effetto dal 1° luglio 1992, è soppressa la lettera *f)* dell'art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

3. Al primo comma dell'art. 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: "nella colorazione delle sostanze alimentari e della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze stesse" sono sostituite dalle seguenti: "nella colorazione della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze alimentari"».

Note all'art. 1:

— L'allegato al D.M. 31 marzo 1965 riporta l'elenco degli additivi che possono essere aggiunti agli alimenti e prevede i casi e le dosi d'impiego nei singoli alimenti come pure le caratteristiche chimico-fisiche e di purezza degli additivi stessi.

— La sezione *B* dell'allegato al D.M. 22 dicembre 1967 riporta l'elenco degli alimenti di cui si autorizza la colorazione.

— La parte II dell'allegato al D.M. 3 maggio 1971 riporta gli amidi modificati mediante mezzi chimici con la precisazione dei casi e delle dosi massime d'impiego.

— I decreti ministeriali che hanno modificato ed aggiornato il decreto ministeriale 31 marzo 1965 sono i seguenti:

19 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 23 marzo 1966;

28 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 16 agosto 1967;

20 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1968;

14 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 10 luglio 1968;

12 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 14 aprile 1969;

10 luglio 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 23 luglio 1969;

12 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 29 agosto 1969;

15 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1971;

3 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 26 maggio 1971;

30 luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 dell'11 settembre 1971;

9 maggio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 25 maggio 1972;

1° luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 19 luglio 1972;

31 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 18 novembre 1972;

22 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 28 luglio 1973;

29 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1974;

6 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 3 aprile 1974;

6 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 30 dicembre 1975;

31 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 5 maggio 1976;

15 luglio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 agosto 1976;

30 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1977;

18 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 dell'8 giugno 1978;

28 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 19 agosto 1978;

20 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 2 dicembre 1978;

16 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 22 gennaio 1979;

7 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 28 maggio 1980;

21 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 9 febbraio 1981;

14 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 30 ottobre 1981;

14 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1983;

1° agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 20 agosto 1983;

29 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 2 dicembre 1983;

13 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1984,

20 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 7 marzo 1985;

7 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1986;

18 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 4 ottobre 1986;

12 agosto 1987, n. 396, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1987;

31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989;

24 luglio 1990, n 252, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 1990;

6 novembre 1992, n. 525, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1993;

2 agosto 1993, n. 582, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 1994;

14 febbraio 1994, n. 225, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 5 aprile 1994;

6 aprile 1994, n. 288, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1994;

6 aprile 1994, n. 334, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1994.

— I decreti ministeriali che hanno modificato ed aggiornato il decreto ministeriale 22 dicembre 1967 sono i seguenti:

10 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189, del 26 luglio 1969;

15 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1971;

6 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71, del 13 marzo 1975;

3 settembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249, del 18 settembre 1976;

21 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92, del 5 aprile 1977.

94G0596

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(6651437) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.400